

## Avviso pubblico

**Per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di iniziative di promozione della cultura e dello sport, di animazione territoriale e di inclusione sociale**

### FAQ

**D. 1. Le cooperative sociali sono soggetti ammissibili?**

**D. 2. Le associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti ammissibili?**

**R.1. e R.2.** I soggetti che possono ricevere il contributo sono le associazioni, i comitati legalmente riconosciuti, le fondazioni, nonché altri enti di diritto privato di cui agli artt. 13-19 del codice civile. Le cooperative sociali e le associazioni sportive dilettantistiche rientrano tra tali soggetti e rispondono all'ulteriore requisito previsto all'art. 2 di non *“svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro”*.

Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche non svolgono di norma *“attività commerciale”* mentre le cooperative sociali la svolgono, ma di norma si rivolgono *“ad un mercato prettamente locale, in modo che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri dell'Unione diversi dall'Italia”*.

Salvo casi particolari, le cooperative sociali e le associazioni sportive dilettantistiche sono quindi soggetti ammissibili per l'Avviso, sempre che siano localizzate o abbiano sede nel territorio regionale del Lazio e siano state legalmente costituite da non meno di sei mesi al momento di presentazione della domanda.

**D.3. Le Associazioni Temporanee tra Imprese (ATI) possono partecipare?**

**D.4. Sono compatibili tra i beneficiari le "reti di imprese" in qualità di forma associativa?**

**R.3. e 4.** Le Associazioni Temporanee tra Imprese (ATI) e le reti di impresa “contratto” non sono tra i soggetti che possono ricevere il contributo previsti al primo periodo di cui all'art. 2. Potrebbero rientrarvi le reti di impresa “soggetto” (con proprio patrimonio e rappresentanza esterna) qualora posseggano gli altri requisiti previsti dall'Avviso (si veda sopra, R.1 e R.2).

**D. 5. Le parrocchie sono ricomprese fra i beneficiari?**

**R.5.** Sì. Le parrocchie sono figure soggettive disciplinate dal Codice di diritto canonico, riconosciute anche nell'ordinamento giuridico italiano - con L. 121/1985 *“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*- quali enti ecclesiastici dotati della personalità giuridica civilistica e, pertanto, ricompresi tra gli enti di diritto privato di cui all'Avviso in oggetto.

**D. 6. La nostra è un'associazione che non svolge attività d'impresa, non effettua versamenti all'INPS e INAIL e pertanto come può produrre il DURC?**

**R.6.** È Lazio Innova che richiede, tramite una procedura telematica, il DURC agli Enti Competenti in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria. Tale richiesta è effettuata ai fini della

concessione per i soggetti le cui richieste sono risultate formalmente ammissibili e i cui progetti sono stati valutati positivamente, e successivamente in occasione di ogni erogazione. Sono quindi tali Enti, effettuati gli accertamenti previsti, che stabiliscono se al soggetto si applica la normativa contributiva e/o assicurativa, in tal caso, se la loro posizione è regolare o meno. Ove, al termine degli accertamenti, risulti che il soggetto richiedente non è tenuto all'iscrizione e al versamento dei relativi contributi, si procederà con la concessione del contributo non è tenuto all'iscrizione e al versamento dei relativi contributi, si procederà con la concessione del contributo.

**D. 7. La Domanda può essere inviata da una PEC di un terzo?**

**R.7.** Sì. Resta inteso che le successive comunicazioni di Lazio Innova saranno inviate tramite metodi che ne assicurino la validità legale vale a dire, per i beneficiari che sono sprovvisti di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede legale del richiedente.

**D. 8. È possibile un'iniziativa solo digitale?**

**R.8.** Come stabilito all'art. 1, l'Avviso intende sostenere le *"iniziative di promozione, valorizzazione e animazione sul proprio territorio"*, con particolare riguardo ad alcuni ambiti indicati; le iniziative devono *"realizzarsi nel territorio regionale del Lazio"*. È la Commissione di Valutazione che verifica, fra l'altro, tali condizioni nel contesto della specifica iniziativa presentata; non si può quindi escludere a priori l'ammissibilità di iniziative solo digitali.

**D.9. Il bando prevede la realizzazione di spettacoli dal vivo (nel rispetto delle norme di sicurezza Covid)?**

**D.10. È prevista la realizzazione di corsi per attori e tecnici sia dal vivo (nel rispetto delle norme di sicurezza Covid) che in streaming?**

**R.9 e R.19.** Si tratta di casi specifici. La Commissione di Valutazione valuterà se le iniziative proposte rientrano nelle finalità e negli ambiti previsti all'art. 1 dell'Avviso.

**D.11. È possibile realizzare una collana di DVD di classici latini e greci, da distribuirsi a Licei e Università, di opere già filmate, ma che devono essere montate e lavorate in post produzione, e di opere da girare ex novo?**

**R.11.** Fermo restando che è la Commissione di Valutazione a valutare se le iniziative proposte rientrano nelle finalità e negli ambiti previsti all'art. 1 dell'Avviso, quella sinteticamente riportata in domanda non sembra rientrare nelle finalità dell'Avviso.

**D.12. È possibile ottenere il contributo per una iniziativa articolata in più eventi, una parte dei quali svolti prima della data di presentazione della domanda.**

**R.12.** No. Come stabilito all'art. 1 dell'Avviso *"le iniziative devono ... svolgersi dopo la data di presentazione della Domanda"*.

**D.13. Se il soggetto richiedente ha già ricevuto un contributo su un'iniziativa realizzata nel 2019 (edizione 2019), può ottenere un contributo per un'iniziativa analoga da realizzarsi nel 2020 (edizione 2020)?**

**R.13.** Sì. L'esclusione prevista all'art. 1 dell'Avviso in presenza di altri contributi a valere su risorse regionali o su risorse nazionali o europee veicolate dalla Regione si applica infatti alla singola iniziativa, non al soggetto richiedente.

**D.14. Affinché i nostri archivi possano essere fruiti in sicurezza, può essere prevista la realizzazione di una postazione, per la realizzazione di materiale audiovisivo e per la messa in sicurezza della sede operativa?**

**R.14.** No. Come stabilito all'art. 4 dell'Avviso non sono ammissibili i *“costi relativi all'acquisto di beni durevoli”*.

**D.15. I compensi e i rimborsi spese per i soci, gli associati e gli amministratori o assimilabili (presidente, tesoriere, membri degli organi decisionali, etc.) sono costi ammissibili?**

**R.15.** Fermo restando che i costi devono essere chiaramente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa (in base all'oggetto del contratto, incarico e ad altra documentazione rilevante sotto il profilo civilistico e fiscale), i compensi riconosciuti in via ordinaria agli amministratori o altri soggetti che svolgono attività per il soggetto richiedente sono considerati alla stregua del costo per il personale e quindi esclusi dall'art. 4 dell'Avviso, così come i rimborsi spese genericamente definiti. Eventuali incarichi specifici per la realizzazione dell'iniziativa conferiti ai soci, amministratori o assimilabili potrebbero essere considerati ammissibili se sono osservate le norme tese ad evitare potenziali conflitti di interesse di norma previsti dagli atti costitutivi e dagli statuti, se le caratteristiche professionali del soggetto incaricato sono coerenti con l'attività affidata e se la relativa spesa è congrua.

**D.16. Eventuali altre entrate (es. sponsorizzazioni) comportano una riduzione del contributo concedibile?**

**R.16.** Le sponsorizzazioni, come eventuali altri contributi pubblici e privati a sostegno dell'iniziativa devono essere dichiarati e vanno dedotti dalle spese ammissibili al fine di determinare il contributo regionale che non può risultare superiore alla quota di spese ammissibili che rimane a carico del beneficiario. Resta fermo quanto indicato nella precedente risposta n. 12 in relazione all'esclusione di iniziative che ricevano altri contributi a valere su risorse regionali o nazionali/europee veicolate dalla Regione.

**D.17. Sono permesse iniziative che prevedono il pagamento da parte del pubblico (biglietti)?**

**R.17.** Sì. A differenza dei contributi pubblici e privati, i ricavi per biglietti non sono anticipati rispetto al momento in cui il beneficiario affronta le spese per realizzare l'iniziativa o comunque si assume l'impegno contrattuale di sostenere tali spese; pertanto non vanno a ridurre la quota di spese a suo carico. Resta inteso che la presenza di ricavi (da vendita biglietti) denota lo svolgimento di una *“attività commerciale”*, che – ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso – deve rivolgersi *“ad un mercato prettamente locale, in modo che il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri dell'Unione diversi dall'Italia”*.